



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

ATTO N. DEL 582

Torino, 06/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Roberto FINARDI	Alberto SACCO
Marco Alessandro GIUSTA	Sergio ROLANDO
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Marco PIRONTI

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE EX IRV - LITE S.E.C.A.P. S.P.A. CONTRO COMUNE DI TORINO PER RICONOSCIMENTO DELLE RISERVE ESPLICATE NELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (SENTENZA N. 105/2021 TRIBUNALE DI TORINO) E LITE COMUNE DI TORINO CONTRO S.E.C.A.P. PER RISARCIMENTO DANNI (TRIBUNALE DI TORINO, R.G. 4026/2021) - APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO STRAGIUDIZIALE, RINUNCIA ALL'APPELLO E ABBANDONO DELLA CAUSA (COD. OPERA: 3728 - CUP C16J08000140004).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. 2010 06754/063), esecutiva dal 30 novembre 2010, era stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria coperture e facciate ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia in via San Marino, 10 \ c.so Unione Sovietica, 220" (Codice Opera 3728 - Cup C16J08000140004) per un

importo di Euro 1.300.000,00 IVA compresa.

Responsabile del Procedimento è stato nominato l'arch. Corrado Damiani, dirigente del Settore Ristrutturazioni e Nuove Opere per il Sociale, con atto di organizzazione del Direttore della Divisione, ing. Sergio Brero, in data 12 ottobre 2009 (prot. n. 6462), cui è succeduto quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Carmelo Di Vita, Funzionario Delegato in Posizione Organizzativa del medesimo civico Ufficio, nominato con atto prot. n. 10052 del 14 giugno 2018 dell'ing. Sergio Brero e confermato dai Direttori della Divisione succedutigli: ing. Eugenio Barbirato, con atto prot. n. 17704 del 04 novembre 2019, e arch. Isabella Quinto, con atto prot. n. 8247 del 15 giugno 2021.

Con determinazione dirigenziale del 18 novembre 2010 (mecc. 2010 07159/063), esecutiva dal 24 novembre 2010, era stato approvato il relativo impegno di spesa e l'indizione della gara a procedura aperta, finanziata con mutuo M.P.S. n. 2118.

Con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2011 (mecc. 2011 44017/003) era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della Procedura Aperta n. 69/2011 alla Società Edile Costruzioni e Appalti Provvvisorio S.p.A. (Secap), con sede a Torino in via Asti n. 25, Part. VA 04910190018, per un importo di Euro 659.621,60 oneri di sicurezza e IVA 10% compresi e con determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2012 (mecc. 2012 00144/003), esecutiva dal 1° febbraio 2012, si era preso d'atto dell'intervenuta efficacia di detta aggiudicazione.

Il contratto era stato stipulato in data 7 marzo 2012 e in data 12 marzo 2012 erano stati consegnati i lavori alla Società aggiudicataria.

Ricorrendone i presupposti di legge, l'ing. Massimo Pelissetti, tecnico dipendente della Città di Torino, veniva individuato quale Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera dalla Commissione di cui al *Regolamento per la nomina di collaudatori di LL.PP. di competenza dell'Ente* e nominato con determinazione dirigenziale del 17 gennaio 2013 (mecc. 2013 40179/063).

Con determinazione dirigenziale del 22 gennaio 2013 (mecc. 2013 00307/063), esecutiva dal 1° marzo 2013, erano state approvate opere suppletive in variante ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché dell'art. 134 D.P.R. 554/99, per un importo totale di Euro 96.251,63 IVA 10% compresa, con il differimento del termine di ultimazione lavori.

Con varie determinazioni dirigenziali (mecc. 2013 03144/063, 2013 04057/063, 2013 04842/063), si era proceduto alla concessione di proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, per motivi contingenti e ritenuti fondati.

Nel corso dell'appalto, a causa di lavorazioni di capitolato non eseguite (sostituzione di serramenti), il Collaudatore dichiarava la non collaudabilità dell'opera; il RUP riteneva comunque necessario estendere cautelativamente le operazioni di collaudo alla verifica della statica dei serramenti e con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2015, esecutiva dal 9 aprile 2015 (mecc. 2015 01318/063), provvedeva all'affidamento dell'incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera all'ing. Giovanni Vercelli, individuato dalla succitata Commissione, vista l'indisponibilità del primo Collaudatore.

Gli atti di Collaudo tecnico-amministrativo e statico, a firma dell'ing. Giovanni Vercelli, sono stati redatti ad avvenuta conclusione di tutte le verifiche richieste e depositati in data 1° marzo 2016 presso il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale. In data 6 giugno 2016 è stata

consegnata al RUP la Relazione riservata sulle riserve poste dall'Impresa sul Registro di Contabilità e richiamate sul Conto Finale. Il Collaudo quantifica la spesa per un totale generale netto di Euro 685.526,95, con un credito residuo della ritenuta a garanzia di Euro 3.427,63 oltre IVA a favore dell'Impresa dedotti gli acconti.

L'Atto di Collaudo è stato firmato dall'Impresa Appaltatrice in data 1° marzo 2016, dando atto della successiva definizione delle riserve esulanti dal Collaudo stesso.

Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore, nelle specifiche relazioni riservate, hanno fornito le proprie considerazioni al RUP in merito alle riserve, rispettivamente in data 11 aprile 2016 e in data 6 giugno 2016.

I lavori non sono stati ultimati in tempo utile, entro il 15 gennaio 2014, come riportato, ai sensi dell'art. 172, comma 1 del Regolamento Generale LL.PP. n. 554/99, nel verbale di accertamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori il giorno 27 gennaio 2014.

È stata pertanto registrata, in via provvisoria, in contabilità una penale per la ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 dello Schema di Contratto, per un ammontare di Euro 68.715,75.

Il RUP, sulla scorta delle relazioni riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, ha formulato quindi la propria relazione finale sulle riserve e sulla penale per ritardata ultimazione dei lavori alla Stazione Appaltante, accogliendo, a fronte della richiesta di Euro 438.915,79, il riconoscimento parziale delle riserve apposte dall'Appaltatore, limitatamente alla somma di Euro 21.326,75 esclusa IVA 10%, oltre Euro 599,36 per interessi, concordando con le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e con il Collaudatore sulla disapplicazione della penale.

In ragione delle argomentazioni espresse dal RUP nella sua relazione finale prodotta all'Amministrazione, si è pertanto dato atto: della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori; del riconoscimento parziale delle riserve iscritte dall'Appaltatore per Euro 21.326,75 oltre Euro 2.132,68 per IVA al 10% ed Euro 599,36 per interessi per ritardato pagamento escluso IVA art. 15 DPR 633/72, riferiti alla Riserva n. 6, per un totale da riconoscere all'Appaltatore in via definitiva di Euro 24.058,79 IVA compresa.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04844/063) del 17 novembre 2016, esecutiva dal 1° dicembre 2016, si è quindi proceduto all'approvazione del certificato di collaudo e accoglimento parziale delle riserve l'ammontare della spesa di Euro 21.326,75 oltre Euro 2.132,68 per IVA al 10% ed Euro 599,36 per interessi riferiti alla Riserva n. 6, escluso IVA art. 15 DPR 633/72, da riconoscere all'Appaltatore in via definitiva per un totale complessivo di Euro 24.058,79 IVA compresa, alla Società Edile Costruzioni e Appalti Provvisiero S.p.A. (S.E.C.A.P.), con sede a Torino in via Asti n. 25, Part. IVA 04910190018, a titolo di parziale riconoscimento delle riserve, oltre la disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori. Con successive determinazioni dirigenziali la spesa è stata impegnata e liquidata.

Con atto di citazione notificato in data 8 agosto 2018 la Secap ha convenuto il Comune avanti il Tribunale Civile per il riconoscimento di gran parte delle riserve non accolte (precisamente le riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24), per un ammontare complessivo di Euro 350.070,70, soggetto a ribasso di gara (Tribunale di Torino, Sez. I dott. Martinat, R.G. n. 18540/2018).

Il Comune di Torino si è costituito in giudizio con atto in data 30 novembre 2018, chiedendo il

rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della Secap al risarcimento dei danni patiti per i vizi e difetti dell'opera (vizi scoperti solamente nel 2018 e riguardanti il rifacimento di parte delle coperture e la stabilità di alcuni serramenti), per l'importo di Euro 49.126,28, oltre al danno d'immagine ed al danno connesso al comportamento colposo di Secap.

In corso di causa è stata disposta CTU e, nelle more della stesura della perizia definitiva, il Consulente d'Ufficio ha proposto alle parti la chiusura transattiva della vicenda alle seguenti condizioni:

- “1. corresponsione alla S.E.C.A.P. s.p.a., da parte del COMUNE DI TORINO, della somma complessiva di Euro 118.000,00;*
- 2. ciascuna parte provvederà a saldare autonomamente le competenze dei propri Legali e Consulenti Tecnici;*
- 3. le parti salderanno le competenze del C.T.U. in ragione del 50% ciascuna (all. n. 1).”*

Tale proposta non è stata accettata dalla Città in coerenza con l'eccezione – formulata in comparsa di costituzione e risposta - sulla natura a corpo dell'appalto, che, se accolta, avrebbe potuto determinare l'inaccogliabilità *tout court* delle pretese della Secap, indipendentemente da ogni indagine sulla fondatezza delle riserve.

A fronte di ciò il giudizio è, dunque, proseguito e in data 19 febbraio 2020 il nominato CTU, previo contraddittorio con i consulenti di parte mediante scambio di perizie preliminari, ha emesso perizia finale contenente in allegato, tra gli altri, anche gli elaborati peritali redatti dai Consulenti tecnici di Comune e Secap.

Con sentenza n. 105/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, l'adito Giudice, respinta la tesi comunale circa la non debenza del maggior compenso richiesto in conseguenza della natura a corpo dell'appalto, ha definito in primo grado la vicenda:

- accogliendo le domande della Secap limitatamente alle riserve nn. 1-14-20 (in parte), 4-10-24 (in parte); 5 (in parte); 13; 16 (in parte); 21 (in parte); 7 (in parte); 17 (in parte) per complessivi Euro 186.774,60 al lordo del ribasso d'asta e accogliendo la domanda riconvenzionale cittadina per Euro 4.500,00 anch'essi da ribassare, con conseguente condanna del Comune a pagare a favore della Secap la somma (ribassata e compensata tra le poste riconosciute come dovute) di Euro 118.750,00, oltre interessi di mora *ex art.* 1284, comma IV c.c., con decorrenza dalla data della domanda al saldo effettivo;
- respingendo implicitamente la domanda di Secap relativamente alle riserve nn. 2-8; 3-9-23 e 1-14-20 (in parte), 4-10-24 (in parte); 5 (in parte); 16 (in parte); 21 (in parte); 7 (in parte); 17 (in parte) per un importo pari a Euro 163.296,10, al lordo del ribasso di gara;
- ponendo definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, nei soli rapporti interni fra le parti, per 1/3 a carico di S.E.C.A.P. s.p.a. e per 2/3 a carico del Comune di Torino; nonchè
- *“alla luce del forte ridimensionamento della pretesa avanzata da Secap e del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Torino”*, compensando fra le parti le spese di lite nella misura di 2/3, con condanna del Comune di Torino alla rifusione del restante 1/3, liquidato (per detta frazione) in Euro 7.129,00 a titolo di compenso ed in Euro 413,67 a titoli di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.

Nessuna delle parti ad oggi ha notificato la sentenza ed è attualmente pendente il termine per proporre appello.

In parallelo, sempre in relazione alle lavorazioni effettuate da Secap, pendente il predetto giudizio, sono emersi alcuni ulteriori vizi delle lavorazioni effettuate (sulla copertura del padiglione III e su

alcuni serramenti) che la Città ha ritenuto potessero essere addebitati alla Secap, alla quale, dunque, ha provveduto a inoltrare specifica contestazione con note del 18 dicembre 2019 e del 31 gennaio 2020.

Poiché di tali ulteriori richieste, nonostante specifica domanda in tal senso, non è stato possibile tenersi conto nel giudizio di cui sopra in quanto afferenti a danni verificati e contestati in un momento in cui il processo non permetteva più l'instaurazione dell'imprescindibile contraddittorio, la Città, visto l'approssimarsi del termine decadenziale di cui all'art. 1669, comma 2 c.c. ed anche al fine di rafforzare la propria posizione nella prospettiva di transigere l'intera vicenda (ipotesi per la quale già erano iniziate trattative), ha instaurato una nuova causa avente, per l'appunto, ad oggetto i detti nuovi danni di cui alle predette note 18 dicembre 2019 e del 31 gennaio 2020 (atto di citazione in data 19 febbraio 2021, Tribunale di Torino, R.G. 4026/2021, dott. Pochettino, con prima udienza (effettiva) fissata al 29 ottobre 2021).

Nel contesto giudiziale appena descritto hanno, come detto, preso forma trattative volte alla definizione bonaria della vicenda complessiva che sono confluite nella proposta di Secap di cui alla PEC 2 luglio 2021 prot. n. 9412 (all. 2) in base alla quale quest'ultima si impegnerebbe a:

- rinunciare a proporre appello nei confronti della sentenza n. 105/2021;
- rinunciare a Euro 18.750,00 dell'importo capitale riconosciuto dal Tribunale per le riserve (complessivamente pari a Euro 118.750,00);
- rinunciare a tutti gli interessi di mora *ex art.* 1284, comma quarto c.c. sul capitale maturati dalla data di presentazione della domanda giudiziale (ossia, il 3 agosto 2018) e dovuti fino alla data del saldo compresa;
- rinunciare a ogni azione nei confronti del Comune di Torino per i fatti e i titoli dedotti nella sentenza n. 105/2021 e nel giudizio Tribunale di Torino, R.G. 4026/2021.

A fronte di ciò, il Comune di Torino dovrebbe:

- rinunciare a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 105/2021;
- rinunciare definitivamente a contestare le riserve riconosciute dal Giudice e, al contempo, ai danni *ex art.* 1669 c.c. per gravi difetti dell'opera limitatamente alla parte oggetto di domanda riconvenzionale ed a quelli oggetto dell'ulteriore causa Tribunale di Torino, Sez. I - dott. Pochettino - R.G. n. 4026/2021;
- a corrispondere a Secap Euro 100.000,00 dell'importo riconosciuto dal Tribunale per le riserve con la sentenza n. 105/2021;
- a corrisponde a Secap le spese di lite nella misura indicata in sentenza, per complessivi Euro 10.815,73 (compreso rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4%);
- a rifondere a Secap le spese di CTU residue a proprio carico (Euro 2.909,14).

In base alla prospettata transazione si converrebbe, anche implicitamente, inoltre che:

- il pagamento integrale, a S.E.C.A.P. - Società Edile Costruzione Appalti Provvisiero s.p.a., degli importi oggetto di accordo costituiscono integrale e definitiva tacitazione per i fatti e i titoli dedotti nel giudizio avanti al Tribunale di Torino R.G. 18540/2018 e Secap null'altro avrà a pretendere relativamente ai medesimi fatti e titoli;

- con l'accordo stragiudiziale in oggetto, S.E.C.A.P. - Società Edile Costruzione Appalti Provvisiero s.p.a. rinuncia a ogni azione nei confronti del Comune di Torino per i fatti e i titoli dedotti nel giudizio avanti al Tribunale di Torino

- l'accordo stragiudiziale in oggetto sarà formalizzato con scambio di lettere tra le medesime e risulta assoggettato a imposta fissa di registro in caso d'uso;
- la Secap rimane comunque responsabile verso il Comune di Torino degli ulteriori danni

conseguenti all'appalto (non oggetto né della domanda riconvenzionale, né dell'atto di citazione del 19 febbraio 2021) a causa della cattiva esecuzione delle lavorazioni eventualmente ad essa imputabile nei termini e secondo le condizioni dell'art. 1669 c.c.;

- l'accordo stragiudiziale in oggetto che non comporta riconoscimento alcuno delle pretese e ragioni reciprocamente fatte valere in causa dalle due parti, sarà formalizzato con scambio di lettere tra le medesime e risulta assoggettato a imposta fissa di registro in caso d'uso;
- il Comune di Torino, a mezzo del proprio difensore, provvederà all'abbandono del giudizio Tribunale di Torino, R.G. 4026/2021.

La prospettata ipotesi transattiva è sostanzialmente allineata (se non migliorativa) a quella sottoposta dal CTU in corso di causa (all. 2) e presenta per la Città il vantaggio di:

- ottenere una decurtazione dell'importo capitale cui è stata condannata;
- eliminare il rischio di ottenere una pronuncia peggiorativa di secondo grado in caso di appello principale o incidentale proposto da controparte;
- evitare il rischio di soccombenza in caso di conferma della sentenza di primo grado;
- evitare i costi del giudizio di secondo grado (spese vive per la nuova CTU, spese legali e spese del perito di parte);
- evitare *tout court* il pagamento degli interessi di mora di cui all'art. 1284, comma IV c.c., che, in caso di conferma anche solo parziale, dovrebbero essere corrisposti sin dalla domanda di primo grado e ad oggi ammontanti a circa Euro 27.667,13, ma in corso di continuo aumento in ragione del decorso del tempo;
- limitare la rinuncia a far valere i danni subiti a quelli oggetto di domanda riconvenzionale e del giudizio Tribunale di Torino, R.G. 4026/2021, dott. Pochettino, con prima udienza (effettiva) fissata al 29.10.2021, con esclusione quindi di quelli ulteriori già noti, ma non oggetto dei due giudizi o ancora non noti che fossero conseguenza della cattiva esecuzione delle lavorazioni imputabile alla Secap nei termini e secondo le condizioni dell'art. 1669 c.c..

Valutato anche l'interesse di entrambe le parti a non procrastinare il contenzioso, in corso da anni e la necessità ormai improrogabile, da parte dell'Ente, di avviare dei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile, sono stati definiti i termini sostanziali dell'accordo transattivo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in atto, da formalizzare con scambio di lettere.

Valutata, per le ragioni sopra esposte, unitamente all'Avvocatura (come da carteggio intercorso tra i civici uffici depositato presso l'Area EAPS) e sulla base dell'esito della CTU e della sentenza di primo grado, l'opportunità e la convenienza per la Città, occorre ora procedere all'approvazione della proposta transattiva formulata dal Legale della ditta S.E.C.A.P., alle condizioni di cui sopra, così come contenute nella PEC del 2 luglio 2021 prot. n. 9412 (all. 2).

Per tali ragioni, è stata fatta richiesta alla Divisione Risorse Finanziarie, con nota prot. n° 8142 dell'11 giugno 2021, la messa a disposizione dei fondi necessari a tale transazione, cui è stato fatto riscontro con la costituzione del Capitolo di Bilancio "Acquisto di servizi – Spese per liti".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di dare atto che, a seguito dei giudizi di cui in premessa, con nota del 2 luglio 2021 prot. n. 9412 (all. 1), la Società Edile Costruzioni e Appalti Provvvisorio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, arch. Giuseppe Provvvisorio, ha presentato una proposta di accordo stragiudiziale mediante il pagamento, alla Secap medesima, dell'importo di Euro 100.000,00 oltre alle spese di lite nella misura indicata in sentenza, pari a complessivi Euro 10.815,73 (rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4%); oltre spese di CTU nella misura del liquidato in sentenza, complessivamente pari a Euro 12.369,60, di cui è già stato versato al Consulente Euro 9.277,20, con residuo ancora da corrispondere (al Consulente o alla Secap a titolo di rimborso) di Euro 2.909,14;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si richiamano a far parte del presente provvedimento, il suddetto accordo transattivo, disponendo il pagamento, da parte della Città medesima, dell'importo di cui al precedente punto, da versarsi in un'unica rata;
3. di dare mandato al Direttore della Divisione di porre in essere tutte le procedure necessarie per dare esecuzione alla presente deliberazione ed autorizzare il Direttore medesimo a concludere l'accordo transattivo;
4. di dare atto che con la definizione stragiudiziale della controversia, il Comune di Torino rinuncia alla proposizione dell'appello relativamente alla sentenza Tribunale di Torino n. 105/2021 alle relative domande e azioni anche in relazione alla domanda riconvenzionale;
5. di dare atto che con la definizione stragiudiziale della controversia, il Comune di Torino rinuncia alle domande risarcitorie formulate, sempre ex art. 1669 c.c. in relazione a specifici serramenti e porzioni di copertura, con atto di citazione del 19 febbraio 2021, ad oggi pendente avanti il Tribunale di Torino, Sez. I - R.G. n. 4026/2021;
6. di dare atto che la Società Edile Costruzioni e Appalti Provvvisorio S.p.A. rimane comunque responsabile verso il Comune di Torino dei vizi di cui all'art. 1669 c.c. per il resto del compendio edilizio che è stato oggetto dell'appalto di cui alla Procedura Aperta n. 69/2011;
7. di rinviare a successivi atti l'impegno della spesa, suddivisa come riportato nell'accordo transattivo, come segue: Euro 100.000,00 oltre alle spese di lite nella misura indicata in sentenza, pari a complessivi Euro 10.815,73 (rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4%); oltre spese di CTU Euro 2.909,14 (quota residua a carico della Città) e l'emissione del relativo atto di

liquidazione;

8. di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza motivato dalla necessità di porre fine al contenzioso;

9. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

10. di dichiarare, attesa l'urgenza in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per rispettare i termini previsti dalla sentenza e dalla causa.

Proponenti:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-582-2021-All_1-all_1_Proposta_transattiva_CTU.pdf
2. DEL-582-2021-All_2-all_2_Proposta_SECAP.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

